

Comune di Trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva
Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE USCITE DIDATTICHE DEI BAMBINI
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI
ANNI SCOLASTICI 2023/24– 2024/2025 – 2025/2026**

LOTTO I – USCITE DELLE SEZIONI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEL TERRITORIO DELL'EX PROVINCIA DI TRIESTE

IMPORTO DELL'APPALTO Euro 35.424,00.- (IVA esclusa)
ONERI PER LA SICUREZZA INTERFERENZIALI - non previsti

Codice CIG: _____

Allegato A: elenco scuole dell'infanzia comunali

Allegato B: schema offerta economica

Allegato C: patto d'integrità

Allegato D: codici di comportamento

Allegato E: determinazione dirigenziale n. 2165/2023 (calendario scolastico)

Art. I OGGETTO

I. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto dei bambini (dai tre ai sei anni d'età) delle scuole dell'infanzia comunali di cui all'allegato A) al presente capitolato, finalizzato all'effettuazione delle uscite didattiche descritte al comma seguente per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/2026.

2. Il servizio prevede indicativamente n. **62 uscite didattiche** da effettuarsi nell'ambito del **territorio dell'ex Provincia di Trieste (Comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico, Duino-Aurisina)**, con rientro a scuola al più tardi **entro le ore 16.00**; 52 di queste uscite prevedono al massimo **55 passeggeri** (tra bambini e adulti accompagnatori) e le restanti 10 al massimo **70 passeggeri** (tra bambini e adulti accompagnatori).

3. Ogni singola uscita potrà essere effettuata indicativamente in un raggio massimo di 25 km.

4. Si stima che la durata media delle uscite sia di circa 4 ore e la percorrenza media di circa 20 km comprensivi dell'andata e del ritorno.

5. Di norma, il servizio prevede sia l'andata che il ritorno; in alcuni casi, potrà essere prevista una tappa intermedia.

Art. 2 DURATA

1. L'appalto avrà la durata di 3 anni scolastici: 2023/24, 2024/25 e 2025/2026.

2. Nell'anno scolastico 2023/2024, il servizio dovrà essere svolto indicativamente nel periodo dal **15 novembre al 15 dicembre** e nel periodo **febbraio/giugno** nelle giornate dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico stabilito annualmente dalle competenti autorità regionali e scolastiche (v. determinazione dirigenziale n. 2165 dd. 09.06.2023, allegata sub E alla presente).

3. Negli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, il servizio dovrà essere svolto indicativamente nel periodo dal **10 ottobre al 15 dicembre** e nel periodo **marzo/giugno** di ciascun anno, nelle giornate dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico stabilito annualmente dalle competenti autorità regionali e scolastiche.

Art. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. I mezzi utilizzati per il trasporto devono rimanere a disposizione della scuola per tutta la durata dell'uscita secondo l'orario prestabilito, salvo casi eccezionali da concordare con la Stazione Appaltante

2. Per l'anno scolastico 2023/24, la Stazione Appaltante, dopo l'aggiudicazione del presente appalto, trasmetterà all'appaltatore la programmazione di massima del servizio, sulla base delle richieste pervenute dalle scuole per l'anno scolastico di riferimento.

3. Per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, entro il mese di settembre, la Stazione Appaltante trasmetterà all'appaltatore la programmazione di massima del servizio, sulla base delle richieste pervenute dalle scuole per l'anno scolastico di riferimento

4. L'appaltatore dovrà essere in grado di garantire, nello stesso giorno, servizi di trasporto per un numero di almeno 125 passeggeri.

5. Le uscite programmate potranno essere sospese dalla scuola nei seguenti casi:

- per motivi organizzativi: in tal caso, la scuola dovrà comunicare alla ditta appaltatrice la sospensione del servizio con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso
- causa maltempo: in tal caso, la scuola dovrà comunicare alla ditta appaltatrice la sospensione entro le ore 10.30 del giorno antecedente l'uscita programmata

In entrambi i casi, la ditta appaltatrice deve garantire, salvo oggettivi e comprovati motivi, lo svolgimento di un'uscita sostitutiva da concordarsi con la scuola, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

6. In mancanza del preavviso di cui al comma 5, l'uscita si considera come effettuata e la ditta appaltatrice non è tenuta a recuperare l'uscita in altra data.

Art. 4 VALORE

1. Il valore del presente appalto è complessivamente pari ad Euro 35.424,00.- IVA esclusa, di cui Euro 22.140,00.- Iva esclusa per i costi della manodopera.

Non sono previsti oneri della sicurezza da interferenza.

I costi della manodopera di cui sopra non sono assoggettati al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs n. 36/2023. Resta, comunque, ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

2. L'ammontare complessivo dell'appalto sopraindicato è calcolato come da tabella sottoriportata, sulla base del **costo onnicomprensivo** di un'uscita effettuata con un mezzo, costo che viene stimato in **Euro 164,00.-** Iva esclusa, di cui **Euro 102,50.-** per la manodopera non assoggettati al ribasso, ai sensi del citato art. 41, comma 14 del D.Lgs n. 36/2023.

Tipologia di uscite	Numero massimo di mezzi previsti per ciascuna uscita	Costo massimo di ciascuna uscita	N° uscite indicativo per ciascuna tipologia nell'anno scolastico	Costo annuo presunto
uscite fino a 55 persone	1	€ 164,00	52	€ 8.528,00
uscite da 56 a 70 persone	2	€ 328,00	10	€ 3.280,00
		totali	62	€ 11.808,00
		Totali per il triennio	186	€ 35.424,00

3. Il costo della manodopera è stato calcolato facendo riferimento alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 41, comma 13 del D.Lgs n. 36/2023, che attengono al settore merceologico più affine e precisamente il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi.

4. All'aggiudicatario potrà essere richiesta l'effettuazione di servizi, al prezzo unitario indicato in sede di offerta, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dell'appalto previsto nel presente capitolato, che rimane fisso e predeterminato nell'importo di Euro 35.424,00.- Iva esclusa, fatto salvo quanto previsto al comma seguente.

5. Si applica l'articolo 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023. Le variazioni in aumento e in diminuzione dell'importo contrattuale saranno calcolate sulla base del prezzo unitario come indicato in sede di offerta, in base al numero di mezzi effettivamente utilizzato.

6. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio oggetto dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Art. 5

OBBLIGHI ED ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE

1. Tutti i mezzi impiegati per il servizio oggetto del presente appalto dovranno essere utilizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (*Nuovo Codice della Strada*).

2. Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto dovranno inoltre essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico e con caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del servizio in parola.

3. I mezzi dovranno essere perfettamente efficienti, privi di vizi o difetti di funzionamento, puliti e in ordine. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di visionarli a propria discrezione durante tutto il periodo di vigenza contrattuale.

4. La ditta è tenuta a presentare, prima dell'inizio del servizio, l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio medesimo, con l'indicazione della loro capienza massima e della categoria di appartenenza (M2 o M3). Eventuali sostituzioni dei mezzi, in corso di esecuzione contrattuale, dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante entro 10 giorni.

5. Ai mezzi impiegati nello svolgimento del servizio si applica quanto previsto dall'allegato 1, punto E, lett. a) del Decreto Ministeriale della Transizione Ecologica dd. 17.06.2021 e pubblicato nella GU del 02.07.2021 n. 157 - *Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione e noleggio di autobus (categoria M2 e M3)*. Al fine della verifica del rispetto dei suddetti criteri, dovrà essere prodotta alla Stazione Appaltante, in sede di presentazione dell'offerta, la documentazione richiesta dal citato allegato 1, punto E), lettera a) del suddetto decreto.

6. La ditta appaltatrice ha l'obbligo di:

- programmare il servizio individuando i percorsi più idonei a garantire la massima efficienza con la minor spesa possibile
- fornire alla Stazione Appaltante su richiesta, ogni informazione tendente ad accertare il possesso delle caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e l'ottimizzazione del servizio
- comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il recapito telefonico di uno o più responsabili referenti per la gestione del servizio in oggetto e dei rapporti con la Stazione Appaltante medesima. I referenti dovranno garantire la propria reperibilità telefonica nei giorni e negli orari dei trasporti per i casi di emergenza o di imprevisti

7. All'occorrenza, alla ditta appaltatrice potrà essere richiesto di mettere a disposizione mezzi dotati di pedana idonei al trasporto di persone con disabilità. Nel caso in cui l'appaltatore non sia in grado di garantire la messa a disposizione di tali mezzi, i servizi per i quali tali mezzi risultano necessari potranno essere affidati ad altro operatore.

8.

Art. 6
PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

1. Il personale impiegato dalla ditta appaltatrice per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato deve essere in possesso della patente di guida di idonea categoria, con relativa C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente), come previsto dal D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 "*Nuovo Codice della Strada*", nonché dei requisiti tecnico-professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto.

2. Il personale addetto alla guida deve essere:

- munito di distintivo di riconoscimento, riportante le proprie generalità e la denominazione della ditta appaltatrice del servizio
- dotato di telefono cellulare idoneo alla conversazione durante la guida, che possa essere utilizzato sia per lo svolgimento ordinario del servizio sia in caso si verifichi un'emergenza, che comporti la necessità di contattare con immediatezza la ditta appaltatrice o la Stazione Appaltante

3. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti devono:

- rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada
- rispettare i limiti di velocità e comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale
- rispettare il numero dell'utenza massima consentita, escludendo la possibilità di effettuare il servizio di trasporto in piedi
- non assumere bevande alcoliche o sostanze psicotiche
- non fumare a bordo del mezzo
- non permettere l'accesso al mezzo a persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle autorizzate dalla Stazione Appaltante
- non abbandonare il veicolo: in caso di incidenti o per problemi di varia natura, devono richiedere ed aspettare i soccorsi
- collaborare con gli adulti accompagnatori affinché gli alunni, durante il viaggio, mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di vario genere
- non utilizzare il cellulare in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa vigente
- mantenere un comportamento decoroso e irreprensibile, corretto e riservato verso gli utenti, le autorità e i cittadini
- collaborare con gli adulti accompagnatori per regolare la salita e la discesa dei minori trasportati, nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza, al fine di evitare ogni possibilità di pericolo per i minori

4. I conducenti non possono:

- raccogliere e far scendere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti
- deviare il percorso per esigenze personali

5. I conducenti devono mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui vengano a conoscenza in dipendenza del servizio, dandone, comunque, comunicazione alla ditta appaltatrice, che provvederà a comunicarli per iscritto alla Stazione Appaltante, ove tali fatti e circostanze possano compromettere il buon andamento del servizio

6. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale addetto motivatamente non gradito in ragione dell'effettuazione del servizio, il quale personale potrà controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. In caso di motivata conferma della posizione della Stazione Appaltante, l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente, e comunque entro 10 giorni, il personale contestato.

7. Per tutto il personale impiegato, la ditta appaltatrice s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 25bis del D.P.R. n. 313/2002 introdotte dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 dd. 04.03.2014 *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”*.

Art. 7

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'appaltatore s'impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio le disposizioni normative vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, applicando, nei confronti del suddetto personale, il vigente C.C.N.L. *per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate* in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

2. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

3. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

4. L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

5. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.

6. In caso di violazione dei predetti impegni, viene effettuata una ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata, mediante la quale la Stazione Appaltante ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'ente assicurativo quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.

7. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

Art. 8

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 36/2023. Trattandosi di un servizio ad alta intensità di manodopera come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e) dell'allegato I.1 del D.Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante procederà all'affidamento sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, facendo ricorso al portale e.Appalti FVG, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006.

2. Agli elementi di natura qualitativa specificati all'articolo 10 saranno attribuiti complessivamente 70 punti, mentre agli elementi di natura quantitativa (prezzo) saranno attribuiti 30 punti, per un totale di 100 punti.

3. L'attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa avviene sulla base del criterio della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari di gara, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4. Sulla base di questo criterio, ciascun commissario di gara attribuisce a ciascun concorrente, per ogni elemento di natura qualitativa, ad eccezione di quello automatico (cd tabellare) di cui al comma 4, un coefficiente variabile tra zero e uno. Si procede quindi a calcolare la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario e a trasformare la media dei coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prime calcolate. I coefficienti definitivi così ottenuti vengono moltiplicati per i punteggi previsti dall'art. 10 del presente capitolato per gli elementi di natura qualitativa.

4. Ai sensi dell'art. 108, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023, viene attribuito un maggior punteggio, indicato all'art. 10 del presente capitolato, ai concorrenti che adottino politiche

tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. n. 198/2006.

5. Per ogni offerta tecnica viene effettuata la sommatoria dei punteggi ottenuti negli elementi qualitativi di valutazione.

6. L'attribuzione del punteggio per gli elementi di natura quantitativa (prezzo) avverrà utilizzando la seguente formula, come da *Protocollo d'Intesa per la definizione di regole da applicare per l'affidamento degli appalti e l'esecuzione dei contratti* tra il Comune di Trieste e le Confederazioni Sindacali Provinciali, approvato con deliberazione giuntale n. 554 dd. 23.11.2015:

$$PPI = \frac{PMIN}{PI} \times MPP$$

ove

PPI = punteggio prezzo da assegnare all'offerta considerata

PI = prezzo dell'offerta considerata

PMIN = prezzo dell'offerta più bassa

MPP = punteggio massimo previsto per il prezzo (15)

7. La Commissione giudicatrice:

- non procederà all'apertura dell'offerta economica del concorrente che non consegua, nella valutazione degli elementi dell'offerta tecnica, un punteggio almeno pari a 45 punti su 70, procedendo quindi alla sua esclusione.
- sulle offerte tecniche che avranno superato lo sbarramento di cui sopra, qualora nessuna di esse abbia già raggiunto il punteggio complessivo massimo di 70 punti, la effettuerà la riparametrazione, attribuendo alla migliore offerta il punteggio più alto (70) e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre.

8. La Commissione escluderà dalla gara le ditte che presenteranno offerte superiori all'importo posto a base di gara o offerte parziali o sottoposte a condizioni o riserve.

In caso di offerta pari all'importo a base di gara non sarà assegnato alcun punteggio.

9. La Commissione procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

10. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà ad un'ulteriore richiesta di ribasso sull'offerta economica.

11. La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare l'appalto per preminenti ragioni d'interesse pubblico. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dare luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo.

Art. 9 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

1. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che, in base ai sottoelencati elementi, appaia anormalmente bassa:

- costi dichiarati della manodopera
- adeguatezza del parco mezzi in funzione dell'organizzazione del servizio.

2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, ai fini della valutazione di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante richiede spiegazioni per iscritto all'operatore economico, secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs n. 36/2023.

3. La Stazione Appaltante esclude l'offerta nei casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 10 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione viene effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:

- 1) elementi di natura qualitativa (**offerta tecnica**): fino a un massimo di 70 punti su 100 così ripartibili:

	ELEMENTI	COEFFICIENTI	punteggio
I	Sistemi automatici di controllo della pressione degli pneumatici Allegare all'offerta la documentazione tecnica dei mezzi dalla quale si evinca la presenza del dispositivo richiesto	I: tutti i mezzi impiegati nel servizio sono equipaggiati con un sistema automatico di controllo della pressione degli pneumatici 0,75: la percentuale di mezzi impiegati nel servizio, che sono equipaggiati con un sistema automatico di controllo della pressione degli pneumatici, è pari ad almeno il 75% 0,50: la percentuale di mezzi impiegati nel servizio, che sono equipaggiati con un sistema automatico di controllo della pressione degli pneumatici, è pari ad	4

		<p>almeno il 50%</p> <p>0,25: la percentuale di mezzi impiegati nel servizio, che sono equipaggiati con un sistema automatico di controllo della pressione degli pneumatici, è pari ad almeno il 25%</p> <p>0: la percentuale di mezzi impiegati nel servizio, che sono equipaggiati con un sistema automatico di controllo della pressione degli pneumatici, è inferiore al 25%</p>	
2	<p>Sistema di condizionamento aria – i mezzi impiegati nel servizio sono equipaggiati con un sistema di condizionamento d'aria che utilizza un refrigerante il cui potenziale di riscaldamento globale (GWP) è inferiore a 150</p> <p>Allegare una dichiarazione del costruttore del mezzo, riferita allo specifico modello e versione del mezzo offerto in gara, dalla quale si evincano le seguenti informazioni: il nome del gas refrigerante utilizzato per il sistema di condizionamento aria con relativo GWP (allegati I e II del Regolamento UE n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento CE n. 842/2006). In caso di utilizzo di una miscela di gas refrigeranti, indicare il nome dei singoli gas, la composizione della miscela dei gas utilizzati con i GWP delle singole sostanze e la relativa somma, quest'ultima calcolata secondo quanto indicato nell'allegato IV del Regolamento UE n. 517/2014</p>	<p>I: tutti i mezzi impiegati nel servizio sono equipaggiati con il sistema di condizionamento d'aria indicato</p> <p>0,75: la percentuale di mezzi impiegati nel servizio, che sono equipaggiati con il sistema di condizionamento d'aria indicato, è pari ad almeno il 75%</p> <p>0,50: la percentuale di mezzi impiegati nel servizio, che sono equipaggiati con il sistema di condizionamento d'aria indicato, è pari ad almeno il 50%</p> <p>0,25: la percentuale di mezzi impiegati nel servizio, che sono equipaggiati con il sistema di condizionamento d'aria indicato, è pari ad almeno il 25%</p> <p>0: la percentuale di mezzi impiegati nel servizio, che sono equipaggiati con il sistema di condizionamento d'aria indicato, è inferiore al 25%</p>	4
3	<p>Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa-luci esterne - i mezzi impiegati nel servizio sono dotati di luci esterne full-led (o con tecnologia alternativa che abbia efficienza e durata almeno equivalente)</p> <p>NB S'intendono per luci esterne: di posizione, frecce, abbaglianti, anabbaglianti, fendinebbia, retronebbia, retromarcia, di arresto, targa, ingombro)</p>	<p>I: tutti i mezzi impiegati nel servizio sono dotati di luci esterne full-led</p> <p>0,75: la percentuale di mezzi impiegati nel servizio, che sono dotati di luci esterne full-led, è pari ad almeno il 75%</p> <p>0,50: la percentuale di mezzi impiegati nel servizio, che sono dotati di luci esterne full-led, è pari ad almeno il 50%</p> <p>0,25: la percentuale di mezzi impiegati nel servizio, che sono dotati di luci esterne full-led, è pari ad almeno il 25%</p> <p>0: la percentuale di mezzi impiegati nel servizio, che sono dotati di luci esterne full-led, è inferiore al 25%</p>	4

	Allegare all'offerta la documentazione tecnica del mezzo dalla quale si evinca la presenza del sistema di illuminazione e di segnaletica luminosa richiesto (luci esterne)		
4	Gestione delle emergenze Descrivere le azioni che saranno poste in essere per fronteggiare le emergenze che potrebbero verificarsi durante i servizi di trasporto (avaria dei mezzi, incidente stradale ...)	1: ottima gestione delle emergenze 0,75: gestione delle emergenze buona 0,50: gestione delle emergenze discreta 0,25: gestione delle emergenze sufficientemente adeguata 0: gestione delle emergenze non adeguata	20
5	Esperienza professionale degli autisti addetti al servizio in oggetto nel settore trasporto scolastico/didattico	1: tutti gli autisti hanno un'esperienza documentata di almeno 4 anni nell'attività di trasporto scolastico/didattico 0,75: tutti gli autisti hanno un'esperienza documentata di almeno 3 anni nell'attività di trasporto scolastico/didattico 0,50: tutti gli autisti hanno un'esperienza documentata di almeno 2 anni nell'attività di trasporto scolastico/didattico 0,25: tutti gli autisti hanno un'esperienza documentata di almeno 1 anno nell'attività di trasporto scolastico/didattico 0: non tutti gli autisti hanno un'esperienza documentata nell'attività di trasporto scolastico/didattico di almeno 1 anno	15
6	Disponibilità di mezzi dotati di pedana per disabili da utilizzarsi nel servizio in caso di necessità	1: n. 4 mezzi o più 0,75: n. 3 mezzi 0,50: n. 2 mezzi 0,25: n. 1 mezzo 0: nessun mezzo	10
7	Proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti dal capitolato La Commissione valuta eventuali proposte migliorative che non comportino oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante	1: proposte massimamente coerenti con le finalità del servizio idonee ad ottimizzare il servizio stesso 0,75: proposte coerenti con le finalità del servizio idonee a garantire un consistente miglioramento del servizio stesso 0,50: proposte coerenti con le finalità del servizio idonee a garantire un miglioramento del servizio stesso 0,25: proposte parzialmente coerenti con le finalità del servizio atte a garantire un parziale miglioramento 0: proposte non coerenti con le finalità del servizio	10
8	Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46bis del codice delle pari opportunità tra	Possesso della certificazione indicata	3

uomo e donna, di cui al D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198.		
--	--	--

2) prezzo (**offerta economica**): fino a un massimo di 30 punti.

2. L'offerta tecnica, esclusi gli allegati, deve essere composta al massimo da 2 facciate in formato A4 con un numero massimo di 40 righe per facciata ed utilizzando, per il corpo del testo, il carattere ARIAL di dimensione non inferiore a 12.

I margini sinistro e destro del foglio non dovranno essere inferiori a 25 millimetri. Ulteriori facciate non saranno oggetto di valutazione.

Art. 11 AMMISSIONE ALLA GARA – REQUISITI

1. La gara è aperta a:

- a) imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative;
- b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
- c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
- e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4 -ter del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5;
- g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. L'ente partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può fare parte di altri raggruppamenti.

3. I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti di ordine generale: si applicano gli articoli 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023
- b) Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 100 del D.Lgs n. 36/2023
- c) Capacità tecnica e professionale: l'aver eseguito, nel triennio 2020/2022, contratti analoghi a quello oggetto dell'affidamento di cui trattasi, anche a favore di soggetti privati
- d) Capacità economica e finanziaria: l'aver sviluppato, nel triennio 2020/2022, un fatturato globale pari ad almeno i due terzi del valore dell'appalto.

4. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento o al consorzio. I requisiti di cui alle lettere c) e d) possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 12

RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Qualsiasi responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Stazione Appaltante e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico della ditta appaltatrice.

2. La ditta appaltatrice è unica responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di circolazione stradale e di trasporto di persone e cose.

3. La ditta s'impegna a produrre, prima dell'avvio del servizio, la polizza responsabilità civile auto (R.C.A.) stipulata con assicuratore autorizzato dall'IVASS ad esercitare il ramo RC Auto, e con autorizzazione regolarmente in vigore alla data dell'avvio del servizio oggetto del presente appalto, per un massimale minimo unico di Euro 25.000.000,00.-.

4. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama altresì l'art. 1681 c.c..

Art. 13

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

2. In materia di subappalto, si applica l'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023, pena la risoluzione del contratto.

Art. 14

GARANZIE DEFINITIVE

1. L'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 nella misura ivi prevista.

2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs n. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

3. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.

4. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente capitolato sul corrispettivo d'appalto.

5. La garanzia di cui al comma 1 verrà restituita al termine dell'appalto qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.

6. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 15 PENALITA'

1. Per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore penali giornaliere comprese fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale, al netto dell'IVA, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

2. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare, per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:

- abbandono, anche temporaneo del mezzo, durante lo svolgimento del servizio in violazione dell'art. 6, comma 3: euro 500,00.-
- arrivo del mezzo con ritardo rispetto all'orario previsto per la partenza: fino ad euro 250,00.-, a seconda dell'entità del ritardo: qualora il ritardo comporti l'impossibilità per la scuola di effettuare l'uscita programmata, il trasporto non potrà essere addebitato alla Stazione Appaltante, fermo restando il pagamento della citata penale
- condotta del conducente potenzialmente pericolosa per l'incolumità e la salute dei passeggeri: euro 500,00.-
- mancata sostituzione del personale non gradito alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 6, comma 6 entro il termine di 10 giorni: euro 200,00.-
- mancata osservanza nei rapporti con l'utenza di un contegno adeguato all'età dell'utenza stessa: euro 150,00.-.

3. L'applicazione delle penalità, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'entità delle penali non potrà, in ogni caso, superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
5. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

Art. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2 del D. Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 122.
2. Il contratto si considera risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:
 - l'importo totale delle penalità supera il 10% dell'importo contrattuale
 - inadempienze reiterate
 - violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti del servizio o di altri terzi e dei lavoratori addetti al servizio
 - ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore. Non sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi e le agitazioni sindacali
 - mancato rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 7
 - inosservanza delle norme in materia di subappalto richiamate dall'art. 13, comma 2
 - mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Nei casi di cui al comma 2 la Stazione Appaltante comunica alla ditta appaltatrice, via pec o a mezzo lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produce i propri effetti.
4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 17
PATTO D'INTEGRITA'

I. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

Art. 18
OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.

I. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, così come successivamente modificato e nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.

2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 19
SPESE

I. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'IVA, è a totale carico dell'appaltatore.

Art. 20
PAGAMENTO

I. Il pagamento dei servizi effettuati avverrà sulla base del numero di mezzi effettivamente utilizzati: in ogni caso, l'utilizzo di mezzi eccedenti il limite massimo indicato nella tabella di cui all'art. 4, comma 2 non potrà essere addebitato alla Stazione Appaltante.

2. Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare documentazione contabile, che andrà trasmessa alla Stazione Appaltante in due tranches annuali:

- la prima, alla fine del mese di aprile di ciascun anno scolastico cui si riferisce l'appalto
- la seconda, alla fine del mese di luglio di ciascun anno scolastico cui si riferisce l'appalto.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

2. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a:

COMUNE DI TRIESTE
Codice Univoco Ufficio **B87H10**
Piazza Unità d'Italia 4
34121 TRIESTE

e dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteposando al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

3. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra. I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

4. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza. I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

Art. 21

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del D.Lgs n. 36/2023 saranno deferite alla cognizione della competente autorità giudiziaria ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

2. Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 22

NORMA FINALE

1. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.